



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 17.10.1997
COM(97) 515 def.

97/0267 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n° 2262/84

che prevede misure speciali nel settore

dell'olio d'oliva

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. La corretta applicazione dei regolamenti comunitari nel settore dell'olio d'oliva ha richiesto la creazione di agenzie di controllo che hanno il compito di controllare il rispetto degli obblighi regolamentari nei vari Stati membri produttori di olio d'oliva.
2. Il regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 533/97, prevedeva che fino alla campagna di commercializzazione 1997/98, le spese effettive delle agenzie fossero coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50% e che, anteriormente al 1° gennaio 1998, il Consiglio, in accordo ai dettami dell'articolo 43 (2) del Trattato, deliberasse, su proposta della Commissione, in merito al metodo di finanziamento delle spese suddette a partire dalla campagna 1998/1999.
3. Il metodo proposto prevede di mantenere per un anno la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie nella misura del 50%.

Le conseguenze finanziarie per il bilancio della Comunità si stimano a 12,1 MECU complessivamente, da ripartire tra gli esercizi 1998 e 1999.

Reso conto del fatto che attualmente è all'esame un progetto di riforma dell'OCM dell'olio di oliva, la Commissione esaminerà anteriormente al 1° ottobre 1998 la necessità di mantenere il cofinanziamento delle agenzie dopo la campagna 1998/1999.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) N. / DEL CONSIGLIO
del
che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio
d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43 (2),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84¹, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 533/97², il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° gennaio 1998, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1998/1999;

considerando che i lavori di solito affidati alle agenzie devono essere compiuti nel corso della campagna 1998/1999; che, di conseguenza, è opportuno stabilire una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, per permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2262/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

¹ GU n. L 208 del 3. 8.1984, pag. 12

² GU n. L 83 del 25. 3.1997, pag. 1

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Le spese effettive delle agenzie per la campagna 1998/1999 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50%.

Anteriormente al 1° ottobre 1998, la Commissione esamina la necessità di continuare la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e, eventualmente, presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato decide, anteriormente al 1° gennaio 1999, l'eventuale finanziamento di tali spese."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEMA FINANZIARIA

VOCE B2 - 511 - Controlli nel settore agricolo

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE:

Regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (proroga di un anno del cofinanziamento comunitario delle agenzie per l'olio d'oliva).

2. LINEA DI BILANCIO:

B2 - 511

3. BASE GIURIDICA:

Articolo 43 del trattato che istituisce la CE.

Regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 533/97.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale dell'azione

Prorogare di un anno il contributo finanziario del bilancio generale dell'Unione europea alle spese effettivamente sostenute dalle quattro agenzie di controllo, per garantirne il regolare funzionamento e rafforzare la loro autonomia amministrativa.

4.2. Periodo previsto per l'azione: un anno

Considerando che è attualmente allo studio un progetto di riforma dell'OCM per l'olio d'oliva, il proseguimento del cofinanziamento comunitario delle agenzie dipenderà dal momento in cui entrerà in vigore questa riforma. La Commissione esaminerà, entro il 1° ottobre 1998, la necessità di mantenere il contributo comunitario alle spese delle agenzie.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1. SNO

5.2. SD

6. NATURA DELLE SPESE

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento al 50% con altre fonti del settore pubblico; il contributo comunitario interviene in base ad un programma di attività e ad un bilancio previsionale che le agenzie presentano annualmente alla Commissione (cfr. punto 9.1 per una descrizione del tipo di spese).

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (in MECU): stabilito in base ai fabbisogni precedenti. Italia 6,5 - Spagna 2,4 - Grecia 2,3 - Portogallo 0,9.

7.2. Ripartizione per elementi del costo dell'azione

SI in MECU (prezzi correnti)

Ripartizione	Bilancio n (1998)	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 ed esercizi successivi	Totale
Cofinanziamento delle spese effettuate dalle agenzie	12,1						12,1
Totale	12,1						12,1

7.3. Scadenario indicativo degli stanziamenti

SI in MECU

	Bilancio n (1998)	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 ed esercizi successivi	Totale
Stanziamenti d'impegno	12,1						12,1
Stanziamenti di pagamento							
n (1998)	3,1						3,1
n + 1 (1999)		9,0					9,0
n + 2							
n + 3							
n + 4							
n + 5 ed esercizi successivi							
TOTALE	3,1	9,0					12,1

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Le agenzie presentano regolarmente programmi d'attività. La Commissione controlla inoltre i resoconti finanziari ed esamina la situazione finanziaria a fine campagna, prendendo poi una decisione sull'importo corrispondente alle spese effettivamente sostenute dalle agenzie, importo da concedere agli Stati membri interessati.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

- Obiettivi specifici: nesi con l'obiettivo principale

I tipi di spesa previsti dall'azione sono i seguenti:

Spese di personale: Spese relative al personale assunto per i lavori direttamente connessi con il funzionamento del sistema di controllo nel settore dell'olio d'oliva; le spese di personale, che rappresentano la principale voce di spesa, comprendono i salari, gli oneri sociali a carico del datore di lavoro e le spese di formazione.

Struttura di controllo: Stampa dei registri e dei formulari e relativa preparazione; attrezzature per il prelievo di campioni dell'olio d'oliva all'ammasso; spese per le informazioni agli agricoltori.

Spese di funzionamento: Spese di missione, affitto di immobili e relativa manutenzione, assicurazioni, spese varie di ufficio (informatica).

- *Beneficiari*

I beneficiari del contributo finanziario della Comunità sono le quattro agenzie negli Stati membri interessati (IT, ES, GR, PO), incaricate di controllare gli aiuti nel settore dell'olio d'oliva.

Gli importi per le spese sono versati direttamente alle agenzie e i pagamenti avvengono all'inizio di ciascun trimestre e tengono conto dello stato di tesoreria.

9.2. Giustificazione dell'azione

Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare in relazione al principio della sussidiarietà.

Il finanziamento delle agenzie è giustificato dalla necessità di tutelare gli interessi finanziari comunitari e di rispondere, al tempo stesso, alle esigenze degli Stati membri interessati, per i quali la creazione di un sistema di controllo specifico costituisce un forte onere finanziario supplementare.

- *Scelta delle modalità dell'intervento*

. **Vantaggi rispetto ad altre misure alternative (vantaggi comparati)**

Il contributo finanziario comunitario costituisce un sostegno per le agenzie e consente loro una certa indipendenza nei confronti delle varie amministrazioni di controllo nazionali.

. **Analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o nazionale.**

Il sistema delle agenzie finanziato, in parti uguali, dalla Comunità e dallo Stato membro, è tipico del settore dell'olio d'oliva; l'azione riguarda l'applicazione di un sistema di controllo interamente nuovo. Non è possibile alcun confronto con altre azioni gestite a livello nazionale.

. **Effetti derivati e moltiplicatori previsti.**

Il contributo finanziario comunitario è assai inferiore all'1% degli aiuti versati al settore dell'olio d'oliva, ma consente il funzionamento di un sistema di controllo efficace, associato ad un indiscutibile aspetto dissuasivo. Il cofinanziamento delle agenzie è pertanto assolutamente redditizio, soprattutto se si considera che la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non è ancora in grado di eseguire i controlli previsti dalla normativa comunitaria.

Dalle attività di controllo delle agenzie sono inoltre emerse numerose irregolarità e in alcuni casi anche delle frodi.

Principali fattori aleatori che possano incidere sui risultati specifici dell'azione.

I principali fattori aleatori riguardano eventuali difficoltà tecniche degli Stati membri nel conformarsi alle disposizioni regolamentari.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

Indicatori di efficacia prescelti

Nell'intento di garantire in particolare la corretta applicazione degli aiuti comunitari nel settore dell'olio d'oliva, le agenzie effettuano i controlli loro affidati conformemente alla normativa comunitaria, registrano le irregolarità constatate nel corso di questi controlli e ne informano i servizi della Commissione e le autorità competenti dello Stato membro interessato.

In base ai risultati ottenuti in questi ultimi anni e ai controlli realizzati dal personale della Commissione è possibile formulare una valutazione positiva sul funzionamento delle agenzie.

È innegabile che, nel corso dei primi anni, le agenzie abbiano dovuto affrontare difficoltà di ogni genere, ma sono poi riuscite, a poco a poco, ad affermarsi nell'ambito delle amministrazioni nazionali. È ormai certo che le quattro agenzie dispongono di personale competente e sperimentato nel controllo delle varie misure relative al settore dell'olio d'oliva.

I risultati delle attività delle agenzie non vanno però valutati esclusivamente in base alle cifre (controlli effettuati, proposte di sanzioni, importo degli aiuti recuperati, introiti delle multe, ecc.). È ragionevole pensare che l'esistenza stessa delle agenzie faccia diminuire la tentazione o la possibilità di effettuare operazioni fraudolente, anche se questo effetto dissuasivo è assai difficile da quantificare.

Modalità e periodicità previste della valutazione

La Commissione segue attentamente le attività delle agenzie e valuta regolarmente i risultati da esse ottenuti, risultati ripresi nella relazione annuale FEAOG. Si chiede ora di prorogare il finanziamento delle agenzie per la campagna 1998/1999. Una valutazione della situazione interverrà nel corso del 1998 e terrà conto, in particolare, dell'avanzamento della riforma dell'OCM per l'olio d'oliva, prima di decidere merito ad una nuova proroga.

Valutazione dei risultati ottenuti

Viste le difficoltà specifiche di questo settore, le agenzie sembrano svolgere un ruolo fondamentale nel settore dei controlli delle misure. I lavori di controllo realizzati vengono utilizzati sia dalla Commissione che dalle varie amministrazioni nazionali; è pertanto opportuno prorogarne il finanziamento per la campagna 1998/1999.

ISSN 0254-1505

COM(97) 515 def.

DOCUMENTI

IT

02 03 13 17

N. di catalogo : CB-CO-97-527-IT-C

ISBN 92-78-25833-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo